



Soggetti Collegati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23.07.2024

Indice

Per reperire più rapidamente i contenuti di interesse, posizionarsi sulla sezione dell'Indice prescelta e utilizzare la combinazione "tasto ctrl + clic del mouse" per andare alla sezione dedicata.

Sommario

1. Premessa	4
2. Modello di Governance – Strutture Coinvolte	9
3. Soggetti Collegati	11
3.1 Procedure Deliberative delle Operazioni con Soggetti Collegati	11
3.1.1 Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati	12
3.1.2 Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati	12
3.1.3 Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci	12
3.1.4 Assunzione di delibere-quadro	12
3.1.5 Operazioni Urgenti con Soggetti Collegati	12
3.1.6 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati	12
3.1.7 Obblighi degli esponenti bancari - Art. 136 TUB	12
3.1.8 Comunicazioni price sensitive	12
3.1.1 Deliberazioni delle Operazioni di Minore rilevanza con Soggetti Collegati	13
3.1.2 Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati	14
3.1.3 Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci	16
3.1.4 Assunzione di delibere-quadro	17
3.1.5 Operazioni Urgenti con Soggetti Collegati	18
3.1.6 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati	18
3.1.7 Obblighi degli esponenti bancari - Art. 136 TUB	19
3.1.8 Comunicazioni price sensitive	20
3.2 Politiche interne in materia di controlli sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati	20
3.2.1 Identificazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici	21
3.2.1 Identificazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici	22
3.3 Propensione al rischio	23
3.3.1 Definizione dei limiti prudenziali	23
3.3.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati	23
3.3.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali	23
3.3.4 Limiti RAF e limiti operativi	23
3.3.1 Definizione di limiti prudenziali	24
3.3.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati	24
3.3.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali	25
3.3.4 Limiti RAF e limiti operativi	26
3.4 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati	27
3.4.1 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati	27
3.5 Processi di controllo	29
3.5.1 Effettuare i controlli dal primo al terzo livello	29
3.5.1 Processi di controllo	29
3.6 Gestione dei conflitti di interesse	30
3.6.1 Gestione dei conflitti di interesse	30
3.6.1 Gestione dei conflitti di interesse	30

3.7	Flussi informativi	31
3.7.1	Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati	31
3.7.2	Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati	31
3.7.3	Segnalazioni di Vigilanza	31
3.7.1	Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati	31
3.7.2	Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati	32
3.7.3	Segnalazioni di Vigilanza	32
4.	Glossario	34

1. Premessa

Il presente Regolamento redatto dalla Capogruppo ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia in materia di Soggetti Collegati (Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali delle società del Gruppo Bancario possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e/o potenziali danni per depositanti e azionisti (il "**Regolamento**"). Il Regolamento specifica le fasi del processo dei Soggetti Collegati e, per ogni fase, i criteri da seguire e le attività da svolgere.

Il presente Regolamento si applica alla Capogruppo, alle società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (in seguito CiviBank), Sparim S.p.A., Raetia SGR S.p.A. in Liquidazione, SPK OBG S.r.l. e Sparkasse Energy S.r.l.

Il presente Regolamento viene aggiornato nel continuo dalla Divisione Corporate Governance della Capogruppo.

Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all'utilizzo delle procedure ai sensi del presente Regolamento, sono disciplinati nel Regolamento Generale Aziendale delle singole società.

Il presente Regolamento sancisce il principio che le operazioni con Soggetti Collegati sono concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" (cfr. paragrafo in tema di Operazioni Ordinarie).

Ogni esponente aziendale del Gruppo Bancario che possa essere inquadrato come libero professionista, deve astenersi da ogni attività in palese conflitto d'interesse con il suo incarico di esponente del Gruppo.

In presenza di un conflitto d'interesse ex art. 2391 c.c. il singolo esponente, nell'ambito delle sedute consiliari, deve dare notizia agli altri Amministratori e Sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Con riferimento alle società ed enti nei quali un esponente di una società del Gruppo Bancario ricopra la carica di Amministratore o Sindaco Effettivo, gli atti e le deliberazioni di detta società (e.g. nuovi finanziamenti, modifiche della classificazione, revisioni che comportano una variazione del rischio per la società, modifica delle garanzie) saranno sottoposti al processo dei Soggetti Collegati, fatte salve le esenzioni di cui al punto 3.1.6 – Procedure Deliberative delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Individuazione delle operazioni con Soggetti Collegati

Ai sensi del presente Regolamento, "**Operazioni con Soggetti Collegati**" indica tutte le transazioni di una delle società del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Parimenti rientrano nel novero delle operazioni con Soggetti Collegati anche gli affidamenti a favore della clientela¹ dello studio o dell'associazione professionale di cui eventualmente fanno parte gli Esponenti delle società del Gruppo Bancario.

Non rientrano nella predetta categoria di operazioni:

-
- ¹ 1) se titolari di una posizione debitoria e/o di affidamenti nei confronti della Banca per un importo complessivo pari o superiore a euro 2 mio; oppure se richiedenti credito alla Banca in qualsiasi forma per un importo complessivo pari o superiore a euro 2 mio; in entrambi i casi, l'incarico professionale ricevuto deve comportare un corrispettivo per l'attività resa ai clienti pari o superiore ad imponibile euro 75.000 per anno;
- 2) se imprese aventi un valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a euro 10 mio e la prestazione professionale resa al cliente comporti un corrispettivo pari o superiore ad imponibile euro 100.000 per anno.

- quelle effettuate tra società del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche e del Regolamento di Gruppo “[Processo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione](#)”;
- operazioni deliberate dalle società del Gruppo Bancario e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 c.c.; b) le scissioni “in senso stretto”, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previsti dall’art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 T.U.;
- le Operazioni di Importo Esiguo, come definite dal presente Regolamento (cfr. 3.1.6);
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, oppure sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario.

Macro criteri dell’operazione

Di seguito i criteri di massima definiti per un’Operazione con Soggetti Collegati:

- l’operazione deve rientrare nei limiti prudenziali definiti dalla Capogruppo/CiviBank per le attività di rischio assunte nei confronti dei Soggetti Collegati;
- l’operazione deve rispettare la politica creditizia della Capogruppo/CiviBank in vigore tempo per tempo;
- l’operazione deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni interne alla Capogruppo/CiviBank in vigore tempo per tempo;
- l’operazione deve essere gestita secondo le regole, le norme e le procedure previste per il relativo prodotto;
- l’operazione deve essere conveniente e opportuna per la Capogruppo/CiviBank. In ogni caso, le condizioni economiche per i nuovi affidamenti ovvero gli affidamenti rinnovati devono coprire almeno i costi di rischio, di funding, di capitale e i costi operativi. Per gli affidamenti in essere le condizioni economiche devono coprire almeno i costi di rischio, di funding e di capitale con un utile per la Capogruppo/CiviBank ritenuto congruo. Nella documentazione di supporto dell’operazione devono essere esplicitate adeguate le motivazioni in caso di deroga a questo principio. La deroga di cui al presente punto riveste comunque carattere di eccezionalità.

Le Operazioni

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le Operazioni con Soggetti Collegati per le quali uno dei rapporti di seguito indicati, applicabili a seconda della specifica operazione, supera il 5%:

- rapporto tra il controvalore dell’operazione e i fondi propri a livello consolidato del Gruppo Bancario (“indicatore di rilevanza del controvalore”) tratto dal più recente stato patrimoniale o bilancio consolidato pubblicato ²;

² Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il suo controvalore è rappresentato: i) per le componenti in contanti, dall’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal valore calcolato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, dall’importo massimo erogabile. Se invece le condizioni economiche di un’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo. Per i servizi pluriennali remunerati con commissioni o canoni il relativo controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

- rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione³ e il totale attivo consolidato del Gruppo Bancario ("*indice di rilevanza dell'attivo*"⁴). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati.

La Capogruppo può individuare anche altre Operazioni di Maggiore Rilevanza, secondo predeterminati criteri quantitativi e qualitativi⁵. Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con un medesimo Soggetto Collegato, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e, pertanto, del relativo *iter* di approvazione. Non concorrono ai fini del predetto cumulo le Operazioni Esenti di cui al successivo paragrafo "*Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati*".

"Operazioni di Minore Rilevanza" indica le Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

"Operazioni Ordinarie" indica le Operazioni con Soggetti Collegati che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- sono Operazioni di Minore Rilevanza e, comunque, di valore non superiore alla soglia del 5% in rapporto ai fondi propri a livello consolidato;
- rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo Bancario, configurando uno o più dei seguenti servizi e attività:
 - raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;
 - esercizio del credito sotto qualsiasi forma;
 - altre attività finanziarie ai sensi dell'articolo 10 del TUB, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo testo unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del TUF;
 - attività e servizi connessi o accessori alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti;
 - attività e servizi strumentali alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti, a esclusione delle operazioni di acquisto o di vendita di beni immobili, di partecipazioni di controllo o di collegamento, di aziende o rami d'azienda nonché delle operazioni di fusione o di scissione e di operazioni similari;
- sono concluse, da una società del Gruppo Bancario, a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, intendendosi per tali le condizioni di seguito indicate:
 - condizioni analoghe a quelle usualmente offerte al mercato rivolte a soggetti non collegati, con riferimento a operazioni aventi analoghe caratteristiche per natura, dimensione, forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione, rischiosità (*rating similar*), ambiti di mercato e settori operativi confrontabili ecc., tipologia di controparte e con strutture contrattuali standardizzate;
 - praticate in operazioni analoghe da parte di "*comparables*";
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo Bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo Bancario per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo Bancario per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.

³ Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento del Gruppo Bancario il valore del numeratore è rappresentato dal totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento del Gruppo Bancario il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) nel caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni) il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) nel caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

⁴ Nell'attivo sono comprese anche le poste fuori bilancio.

⁵ A tal fine la Capogruppo/CiviBank tiene conto dei seguenti criteri: scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori; condizioni non di mercato o tipo di operazione; condizioni non di mercato o tipo di operazione; incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (ad esempio, prossimità della chiusura del bilancio o di informative pubbliche periodiche); operazioni statutariamente previste come non delegabili.

Nella determinazione delle “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” devono essere considerati non solo gli aspetti prettamente tariffari, ma anche le modalità di concessione/gestione successiva del rapporto, che non devono essere agevolate rispetto alle modalità concesse a, e concordate con, soggetti non collegati del Gruppo Bancario.

Non sono ordinarie, per natura e per condizioni, le attività di ristrutturazione del debito in qualunque forma tecnica articolate.

Assunzione delle procedure per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Secondo le disposizioni di vigilanza in materia di conformità la Capogruppo/CiviBank deve recepire le disposizioni di legge e di vigilanza che interessano i processi aziendali nelle regole interne, al fine di disciplinare i criteri da seguire e le attività da svolgere nei processi stessi. Pertanto, la Capogruppo/CiviBank provvede:

- a recepire nelle regole interne (regolamento dei processi e dei procedimenti; circolari; ordini di servizio ecc.) le disposizioni di legge e di vigilanza per disciplinare lo svolgimento delle sue attività secondo un modello organizzativo articolato in processi/procedure. Il processo è suddiviso in fasi e ogni fase è strutturata per singolo aspetto da considerare nello svolgimento della fase stessa. Per ogni aspetto sono disciplinati i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni che interessano l'aspetto) e le attività da svolgere per applicare i predetti criteri;
- di attribuire alle singole unità o funzioni aziendali (insieme di una o più unità) la responsabilità dei singoli processi aziendali;
- a disciplinare i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative o delle funzioni nel [Regolamento Generale Aziendale](#);
- ad assegnare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank, sentito il Collegio Sindacale, specifici poteri decisionali nelle diverse materie ad altri organi aziendali della Capogruppo/CiviBank medesima nonché ad altri soggetti di quest'ultima responsabili di funzioni individualmente o collegialmente (comitati interni).

Ciascuna società appartenente al Gruppo Bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante le Procedure Deliberative delle Operazioni con Soggetti Collegati (par. 3.1), alla definizione di Soggetti Collegati di cui al presente Regolamento.

Le procedure per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati devono essere pertanto assunte (ed eventualmente modificate) assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo e del Comitato Rischi e Sostenibilità⁶, nonché con il contributo della Direzione People & Transformation. In particolare:

- le procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Rischi e Sostenibilità e il Collegio Sindacale rilasciano analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi fissati dalle disposizioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati e dal presente Regolamento. Tali pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- la Direzione People & Transformation svolge un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari aspetti disciplinati dalle disposizioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati e dal presente Regolamento;
- le competenze e i criteri indicati nei precedenti punti vanno osservati anche per assumere le proposte di modifica dello Statuto della Capogruppo/CiviBank, da sottoporre a delibera assembleare, necessarie per conformare lo Statuto stesso alle disposizioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati;
- qualora la conclusione di Operazioni con Soggetti Collegati, che non siano esenti secondo quanto disposto dal paragrafo “*Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati*”, dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (così come definiti dalla normativa di vigilanza *pro-tempore* vigente e dalle pertinenti disposizioni interne del Gruppo Bancario) si

⁶ Nel presente Regolamento il termine Comitato Rischi e Sostenibilità istituito in Capogruppo fa riferimento per quanto di competenza anche al Comitato Rischi di CiviBank.

applicano i paragrafi “*Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati*” e “*Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati*”;

- le procedure anzidette e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Capogruppo/CiviBank.

Nella concreta gestione delle singole Operazioni con Soggetti Collegati le unità organizzative della Capogruppo/CiviBank deputate alle trattative e all'istruttoria di tali operazioni che ricadono in uno dei processi di pertinenza delle stesse unità devono verificare, in primo luogo, se la controparte sia o meno un Soggetto Collegato e in caso affermativo dette unità devono:

- svolgere la trattativa e l'istruttoria dell'operazione nel rispetto delle norme procedurali applicabili all'operazione stessa⁷ e, qualora l'operazione non risulti esente ai sensi del successivo paragrafo “*Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati*”, trasmettere i risultati al Comitato Rischi e Sostenibilità ; in particolare devono essere fornite agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi e Sostenibilità - con anticipo e con apposita relazione - informazioni complete e adeguate aventi i contenuti di cui ai paragrafi “*Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati*” e “*Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati*”;
- per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (cfr. paragrafo “*Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati*”), non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, fornire tutta la documentazione e le informazioni in possesso al Comitato Rischi e Sostenibilità o ai componenti dallo stesso delegati;
- ricevere dal Comitato Rischi e Sostenibilità il parere dallo stesso formulato in ordine all'operazione;
- deliberare o meno l'operazione, se la stessa ricade nei loro poteri deliberativi, oppure trasmettere i risultati della trattativa e dell'istruttoria, unitamente al parere del Comitato Rischi e Sostenibilità , al Consiglio di Amministrazione o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati a deliberare l'operazione;
- predisporre tutti i flussi informativi previsti per i casi di esclusione (cfr. paragrafo “*Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati*”).

Il presente documento è stato redatto con un linguaggio neutro rispetto al genere che linguisticamente corrisponde al maschile, ma che vuole essere inclusivo e rappresentativo di ogni genere.

⁷ Nelle operazioni che riguardano le società controllate del Gruppo Bancario le unità organizzative deputate a svolgere le fasi della trattativa e dell'istruttoria sono quelle di tali società.

2. Modello di Governance – Strutture Coinvolte

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Organi Sociali, Comitati, Direzioni, Divisioni	Servizi, unità incaricati
Assemblea dei Soci	Tutto il personale
Consiglio di Amministrazione	BP Core Banking
Comitato Rischi e Sostenibilità	
Presidente del Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo (se nominato)	
Comitato Crediti	
Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale	
FOCIP	
Direzione Risk Management	
Direzione Compliance & AML	
Direzione Internal Audit	
Direzione Credit & NPE	
Direzione Accounting, Tax & Planning	
Direzione Digital & Innovation	
Divisione Corporate Governance	
Divisione Communication	

Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit

Organi Sociali, Comitati, Direzioni, Divisioni	Servizi, unità incaricati
Assemblea dei Soci	Tutto il personale
Consiglio di Amministrazione	Segreteria Generale e Affari Legali
Comitato Rischi	
Presidente del Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo (se nominato)	
Comitato Crediti	
Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale	
Direzione Amm.ne e Bilancio	
FOCIP	

Sparim S.p.A.

Organi Sociali, Comitati, Direzioni, Divisioni	Servizi, unità incaricati
Assemblea Soci	Tutto il personale
Consiglio di Amministrazione	
Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale	
FOCIP	

Raetia SGR S.p.A. in Liquidazione

Organi Sociali, Comitati, Direzioni, Divisioni	Servizi, unità incaricati
Assemblea dei Soci	Tutto il personale
Comitato di Liquidazione	

SPK OBG S.r.l.

Organi Sociali, Comitati, Direzioni, Divisioni	Servizi, unità incaricati
Assemblea dei Soci	
Consiglio di Amministrazione	

Sparkasse Energy S.r.l.

Organi Sociali, Comitati, Direzioni, Divisioni	Servizi, unità incaricati
Assemblea Soci	
Amministratore Unico	

3. Soggetti Collegati

Il Consiglio di Amministrazione di CiviBank approva le procedure contenute nel presente Regolamento proposto dalla Capogruppo e valuta, con cadenza almeno triennale, l'efficacia e l'efficienza delle relative previsioni in relazione alla specifica realtà aziendale. Il Consiglio di Amministrazione in questione delibera inoltre il recepimento delle politiche interne in materia di controlli sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (le "**Politiche**", cfr. 3.2) adottate dalla Capogruppo.

Le altre società controllate dal Gruppo Bancario diverse dalle banche:

- recepiscono il Regolamento, in ottemperanza all'attività di direzione e coordinamento⁸ esercitata dalla Capogruppo ai sensi degli art. 2497 e seguenti del Codice Civile;
- con riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati, al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello del Gruppo Bancario, attivano le procedure e i presidi finalizzati a evitare possibili elusioni della disciplina così come previste dal presente Regolamento.

Nei paragrafi successivi saranno illustrate le fasi del processo Soggetti Collegati e, per ognuna di esse, verranno descritte le relative sottofasi e le responsabilità.

3.1 Procedure Deliberative delle Operazioni con Soggetti Collegati

Nella presente fase, sono descritte e dettagliate le procedure deliberative *standard*, per le Operazioni con Soggetti Collegati (le "**Procedure Deliberative**"), tra cui:

- le delibere delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati;
- le delibere delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati;
- le Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci.

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto (la "**Fase Deliberativa**").

⁸ Raetia SGR S.p.A. in Liquidazione non è soggetta a direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e sgg. c.c.

Responsabilità

La tabella seguente rappresenta le principali responsabilità e la suddivisione dei compiti nell'ambito della Fase Deliberativa e delle relative sottofasi:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Consiglio di Amministrazione*	Amministratore Unico di Sparkasse Energy S.r.l.	Comitato di Liquidazione – Raetia SGR S.p.A. in Liquidazione	Assemblea dei Soci*	Comitato Rischi e Sostenibilità – SPK	Comitato Rischi – CVB	Presidente del Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo (se nominato) - SPK	Presidente del Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo (se nominato) - CVB	Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale*	Comitato Crediti - SPK	Comitato Crediti - CVB	FOCIP*	Divisione Corporate Governance - SPK	Segreteria Generale e Affari Legali - CVB	Divisione Communication
SOTTOFASE															
3.1.1 Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati	R	R	R		C	C			R	R	R		C	C	
3.1.2 Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati	R	R	R		C	C			C	C	C		C	C	
3.1.3 Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci	C	C	C	R	C	C			C	C	C		C	C	
3.1.4 Assunzione di delibere-	R	R	R		C	C			R	C	C		C	C	
3.1.5 Operazioni Urgenti con Soggetti Collegati							R	R	C	C	C		C	C	
3.1.6 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati									R	R	R		C	C	
3.1.7 Obblighi degli esponenti bancari - Art. 136 TUB	R	R	R						C	C	C		C	C	
3.1.8 Comunicazioni price sensitive												R	C	C	R

“R” = è responsabile;

“C” = contribuisce/collabora.

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell'ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza.

“**” = È da intendersi riferita a tutti gli Organi, le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

3.1.1 Deliberazioni delle Operazioni di Minore rilevanza con Soggetti Collegati

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati da parte di una delle società del Gruppo Bancario spetta, a esclusione delle Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci di singole società destinatarie del Regolamento, al Consiglio di Amministrazione delle stesse⁹ o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati. Ove lo ritengano opportuno, i delegati possono sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza rientranti nella loro competenza.

Le società controllate del Gruppo Bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo/CiviBank secondo gli *standard* aziendali della Capogruppo/CiviBank tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle predette operazioni, per consentire alla Capogruppo/CiviBank medesima di assumere le conseguenti deliberazioni. La Capogruppo/CiviBank adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

Le Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi e Sostenibilità, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse del Gruppo Bancario, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni. Nel caso che uno o più componenti del Comitato Rischi e Sostenibilità risultassero Soggetti Collegati in una determinata operazione, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente rimasto o, congiuntamente, nel caso in cui ve ne siano due.

Con anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi e Sostenibilità, informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di Soggetto Collegato, al tipo di operazione, alle condizioni, alla convenienza per il Gruppo Bancario, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, alle modalità esecutive dell'operazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per il Gruppo Bancario, nonché, per le operazioni ordinarie, alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.

Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi e funzioni non appena possibile.

Il Comitato Rischi e Sostenibilità rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione (o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati all'approvazione dell'operazione) prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione stessa¹⁰. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi e Sostenibilità.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle *standard* o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa nell'interesse della Banca. La profittabilità dell'operazione determina l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per consentire agli organi coinvolti nel processo di delibera, e in particolare al Comitato Rischi e Sostenibilità, di esprimere un parere consapevole, è richiesto che venga condotta una valutazione approfondita sull'effettiva profittabilità (intesa come convenienza economica) sia della transazione sia della relazione con il Soggetto Collegato nel suo complesso (anche acquisendo informazioni sui ritorni economici degli altri rapporti in essere con lo stesso, ove presenti).

⁹ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

¹⁰ Il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB.

Le operazioni si ritengono profittevoli (i.e. economicamente convenienti) quando le stesse soddisfano i seguenti requisiti:

- a) a livello individuale: per i nuovi affidamenti quando le condizioni coprono almeno i costi di rischio, di *funding*, di capitale e i costi operativi. Per gli affidamenti in essere quando le condizioni coprono i costi di rischio, di *funding* e di capitale con un utile ritenuto congruo;
- b) a livello di gruppo: considerando anche aspetti qualitativi (e.g. sviluppo delle relazioni commerciali) e quantitativi a livello di Gruppo Bancario (e.g. l'operazione a livello individuale è in perdita, mentre le operazioni restanti del Gruppo Bancario producono adeguato margine capace di generare una complessiva profittabilità positiva).

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato Rischi e Sostenibilità sia negativo o condizionato, in aggiunta a quanto sopra, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni del voto favorevole e puntuale riscontro sulle osservazioni formulate dal predetto Comitato.

Gli organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa trimestrale sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

Le operazioni sulle quali il Comitato Rischi e Sostenibilità ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione singolarmente non appena deliberate.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- predisporre il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi e Sostenibilità su ciascuna operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi e Sostenibilità (è incaricato il Comitato Rischi e Sostenibilità con il supporto di tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera dei competenti organi o soggetti delegati su ciascuna operazione (sono incaricati tutti gli organi, le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina, altrimenti delibera il rispettivo Consiglio di Amministrazione);
- fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale competente l'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale competente la specifica informativa sulle operazioni sulle quali il Comitato Rischi e Sostenibilità ha espresso parere contrario o condizionato (è incaricata la Divisione Corporate Governance di Capogruppo/il Servizio Segreteria Generale e Affari Legali di CiviBank).

3.1.2 Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati

L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati spetta, a esclusione delle Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci di singole società destinatarie del Regolamento, al Consiglio di Amministrazione delle stesse ¹¹.

Le società controllate del Gruppo Bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo secondo gli *standard* aziendali della Capogruppo/CiviBank tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle predette operazioni, per consentire alla Capogruppo/CiviBank medesima di assumere le conseguenti deliberazioni. La Capogruppo/CiviBank adotta presidi idonei a assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi e Sostenibilità, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse del Gruppo Bancario nonché la convenienza e la correttezza sostanziale

¹¹ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

delle loro condizioni. Nel caso che uno o più componenti del Comitato Rischi e Sostenibilità risultassero Soggetti Collegati in una determinata operazione, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente rimasto o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

Al fine di formulare il predetto parere, il Comitato Rischi e Sostenibilità o uno o più componenti dallo stesso delegati sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di dette operazioni e dovranno ricevere dati e informazioni completi e aggiornati, impregiudicato il loro diritto di richiedere di propria iniziativa ulteriori informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria su dette operazioni.

A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, gli organi e i soggetti che hanno avviato le trattative stesse informano al riguardo per iscritto il Comitato Rischi e Sostenibilità o i componenti dallo stesso delegati e forniscono loro tutta la documentazione e le informazioni in loro possesso. Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Rischi e Sostenibilità o i componenti dallo stesso delegati vengono costantemente e prontamente aggiornati per iscritto dai suddetti organi/soggetti sull'evolversi delle trattative medesime e sull'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione.

Con anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi e Sostenibilità informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, al tipo di operazione, alle condizioni, alla convenienza per il Gruppo, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, alle modalità esecutive dell'operazione, all'interesse ed alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per il Gruppo Bancario.

Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi non appena possibile.

Il Comitato Rischi e Sostenibilità rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione¹². Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi e Sostenibilità.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni o la documentazione presentata devono riportare adeguata motivazione e idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo Bancario e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato Rischi e Sostenibilità sia negativo o condizionato, in aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'operazione - e in tal caso la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato - tuttavia deve:

- richiedere un parere preventivo al Collegio Sindacale sull'interesse del Gruppo Bancario al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- sottoporla a successiva delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci da convocarsi senza indugio. In ogni caso, l'operazione può essere compiuta solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci non collegati¹³ votanti.

Il Consiglio di Amministrazione informa il Collegio Sindacale sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

¹² Fermo restando il coinvolgimento nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria, il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB.

¹³ Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai Soggetti Collegati/Parti Correlate sia a tale controparte sia al Gruppo Bancario.

Le operazioni sulle quali il Comitato Rischi e Sostenibilità ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate immediatamente al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- predisporre il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi e Sostenibilità su ciascuna operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi e Sostenibilità (è incaricato il Comitato Rischi e Sostenibilità con il supporto di tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera del Consiglio di Amministrazione su ciascuna operazione (è incaricato il Consiglio di Amministrazione competente delle società destinatarie del Regolamento);
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci - acquisito preventivamente apposito parere anche dal Collegio Sindacale - le delibere del Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni sulle quali il Comitato Rischi e Sostenibilità ha espresso parere contrario o condizionato (è incaricato il Consiglio di Amministrazione competente delle società destinatarie del Regolamento);
- fornire le informazioni al fine di mettere a disposizione del pubblico nel sito internet la specifica informativa sugli esiti del voto dell'Assemblea dei soci di cui al precedente punto (è incaricata la Divisione Corporate Governance di Capogruppo/il Servizio Segreteria Generale e Affari Legali di Civibank);
- fornire al Collegio Sindacale informativa sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione, ferma restando l'informativa immediata nel caso di operazioni sulle quali il Comitato Rischi e Sostenibilità ha espresso parere contrario o condizionato (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina).

3.1.3 Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni di Minore Rilevanza e/o le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati ricadono nella competenza dell'Assemblea dei soci delle singole società destinatarie del Regolamento¹⁴ (le “**Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell'Assemblea dei Soci**”), i criteri e le procedure indicati nei precedenti paragrafi “*Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati*” e “*Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati*” si applicano alla fase della proposta che il pertinente organo amministrativo della medesima società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione delle società destinatarie del Regolamento, presenta alla rispettiva Assemblea.

Tuttavia, nel caso in cui il Comitato Rischi e Sostenibilità esprima un parere negativo o condizionato su una determinata Operazione con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza, non è necessario acquisire anche il parere dell'organo di controllo.

Inoltre, nel caso in cui il Comitato Rischi e Sostenibilità esprima al Consiglio di Amministrazione delle società destinatarie del Regolamento un parere negativo o condizionato su una determinata operazione, l'operazione stessa può essere deliberata dall'Assemblea dei soci:

- con le maggioranze statutariamente previste, se l'operazione si qualifica come Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza;
- con le maggioranze previste dal codice civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati¹⁵, se l'operazione si qualifica come Operazione con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione informa il Collegio Sindacale sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

¹⁴ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di amministrazione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

¹⁵ Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti collegati sia a tale controparte sia al Gruppo bancario.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- predisporre il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi e Sostenibilità su ciascuna operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi e Sostenibilità (è incaricato il Comitato Rischi e Sostenibilità con il supporto di tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera (è incaricata l'Assemblea Soci competente delle società destinatarie del Regolamento);
- fornire al Collegio Sindacale informativa sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina).

3.1.4 Assunzione di delibere-quadro

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank può assumere apposite delibere-quadro per disciplinare categorie omogenee e sufficientemente determinate di operazioni del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati.

Le delibere-quadro hanno un'efficacia annuale e devono specificare sia il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento sia tutti gli elementi informativi prevedibili di tali operazioni. L'assunzione delle delibere-quadro deve avvenire in conformità:

- a) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 3.1.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento non eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza;
- b) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 3.1.2 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Le singole operazioni compiute a valere sulle anzidette delibere-quadro non sono assoggettate ai criteri e alle procedure indicati nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank. Se una determinata Operazione con Soggetti Collegati, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetta i requisiti di specificità, di omogeneità e di determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di detta delibera; a tale operazione si applicano pertanto i pertinenti criteri e procedure indicati nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- verificare il rispetto dei requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza per l'assunzione di delibere-quadro (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- assumere la delibera quadro (è incaricato il Consiglio di Amministrazione competente delle società destinatarie del Regolamento);
- rendere efficaci tali delibere per un periodo non superiore all'anno (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- riportare in delibera l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni considerate in maniera cumulativa e le relative condizioni di svolgimento (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- escludere le operazioni che perdono, nell'arco di tempo considerato, i requisiti previsti dalla relativa delibera-quadro (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale competente l'informativa trimestrale sull'attuazione delle delibere-quadro (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina).

3.1.5 Operazioni Urgenti con Soggetti Collegati

Sono considerate “**Operazioni Urgenti**” con Soggetti Collegati, tutte le operazioni da compiersi nei confronti dei Soggetti Collegati in casi di urgenza e con delibera da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto della Capogruppo (art. 21 dello Statuto di CiviBank) e del Comitato Esecutivo (se nominato) ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Capogruppo (art. 28 dello Statuto di CiviBank). Le Operazioni Urgenti sono escluse dall’applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento, a condizione che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificatamente comprovato da parte dell’organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibile alla discrezionalità del medesimo organo deliberante.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione o nella competenza deliberativa del Comitato Esecutivo (se nominato), il Consiglio di Amministrazione o, rispettivamente, il Comitato Esecutivo e in ogni caso il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni d’urgenza prima del compimento dell’operazione. Ove uno o più organi destinatari dell’informativa preventiva o il Comitato formato da amministratori indipendenti non ritengono sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all’assemblea.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- informare il Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo (se quest’ultimo nominato) di Capogruppo/CiviBank delle ragioni d’urgenza prima del compimento dell’operazione (sono incaricati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato Esecutivo (se nominato) della Capogruppo/CiviBank);
- informare gli altri organi e alla prima occasione utile, all’Assemblea, ove uno o più organi destinatari dell’informativa preventiva o il Comitato formato da amministratori indipendenti non ritengono sussistente il carattere di urgenza (sono incaricati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato Esecutivo (se nominato) della Capogruppo/CiviBank);
- assumere il Provvedimento di Presidenza (sono incaricati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato Esecutivo (se nominato) della Capogruppo/CiviBank);
- informare l’organo normalmente competente in occasione delle decisioni prese d’urgenza nella prima adunanza successiva (sono incaricati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato Esecutivo (se nominato) di Capogruppo/CiviBank).

3.1.6 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati

Alle seguenti categorie di operazioni del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati non si applicano i criteri e le procedure previsti nei precedenti paragrafi “*Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati*”, “*Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati*”, “*Operazioni con Soggetti Collegati di Competenza dell’Assemblea dei Soci*” e “*Operazioni Urgenti*”:

- Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Ordinarie;
- Operazioni con o tra Società Controllate e con società Sottoposte a Influenza Notevole (tutte, congiuntamente, le “**Operazioni Esenti**”).

Per “**Operazioni di Importo Esiguo**” del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati si intendono le operazioni il cui controvalore non eccede (i) la soglia di euro 0,25 mio, se i fondi propri a livello consolidato sono inferiori a euro 500 mio; ovvero (ii) il minore tra euro 1 mio e lo 0,05% dei fondi propri, se i fondi propri a livello consolidato sono superiori a euro 500 mio.

Nel caso di Operazioni Ordinarie del Gruppo Bancario con Soggetti Collegati è sufficiente che:

- la relativa delibera assunta dai competenti organi o funzioni contenga elementi che comprovino il loro carattere “ordinario” facendo riferimento alla definizione contenuta nel presente Regolamento;
- siano previsti appositi flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, entro il primo trimestre, un adeguato monitoraggio del Comitato Rischi e Sostenibilità, per l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank medesima di eventuali interventi correttivi.

Per “Operazioni con o tra Società Controllate e con Società Sottoposte a Influenza Notevole” si intendono quelle operazioni con o tra società controllate e per quelle sottoposte a influenza notevole qualora nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati dalla Capogruppo e adottati da ciascuna società del Gruppo Bancario.

Può reputarsi che sussistano interessi significativi di altri Soggetti Collegati nei seguenti casi:

- un esponente aziendale delle società coinvolte nell’operazione detiene una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale di una di tali società;
- un esponente aziendale delle società coinvolte nell’operazione detiene un consistente rapporto di natura patrimoniale con una di tali società suscettibile di incentivare la conclusione dell’operazione medesima;
- le società coinvolte nell’operazione condividono Esponenti aziendali che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura significativa dall’operazione per gli effetti che la stessa produce sui risultati conseguiti dalle società controllate o collegate.

Per le Operazioni con o tra Società Controllate e con società Sottoposte a Influenza Notevole le procedure di cui al presente Regolamento non trovano applicazione. Resta in ogni caso necessario prevedere appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale ogni primo trimestre, un adeguato monitoraggio su queste operazioni da parte del Comitato Rischi e Sostenibilità, per l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank di eventuali interventi correttivi.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- individuare le Operazioni di Importo Esiguo con Soggetti Collegati e applicare la relativa esenzione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- individuare le Operazioni Ordinarie con Soggetti Collegati e applicare i relativi requisiti di esenzione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- individuare le Operazioni con o tra Società Controllate e con società Sottoposte a Influenza Notevole e applicare i relativi requisiti di esenzione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- valutare a livello di Gruppo Bancario la sussistenza di interessi significativi di altri Soggetti Collegati nelle Operazioni con o tra Società Controllate e con società Sottoposte a Influenza Notevole (sono incaricati i Responsabili delle Direzioni e delle unità organizzative in *staff* all’Amministratore Delegato/Direttore Generale della Capogruppo, delle Società controllate e delle Società Sottoposte a Influenza Notevole coinvolte nelle operazioni);
- prevedere appositi flussi informativi annuali (entro il primo trimestre di ogni anno) per consentire il monitoraggio su queste operazioni al Comitato Rischi e Sostenibilità, per l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank medesima di eventuali interventi correttivi. Una segnalazione deve essere fatta anche in caso di assenza di operazioni (sono incaricati i Responsabili delle singole Direzioni e delle unità organizzative in *staff* all’Amministratore Delegato/Direttore Generale della Capogruppo, delle Società controllate e delle Società Sottoposte a Influenza Notevole coinvolte nelle operazioni. Gli stessi coordinano le attività all’interno della propria unità organizzativa e sono direttamente responsabili della completezza e veridicità del flusso informativo).

3.1.7 Obblighi degli esponenti bancari - Art. 136 TUB

Per le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB - operazioni che sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - si applica:

- per la fase pre-deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza, le regole di cui al precedente paragrafo “*Deliberazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati*”, precisamente fornendo con anticipo una completa e adeguata informativa sui profili dell’operazione oggetto di delibera; mentre per la fase pre-deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le regole descritte al precedente paragrafo “*Deliberazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati*”;

- riguardo alla successiva Fase Deliberativa non è invece richiesto il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità, ma i verbali delle deliberazioni consiliari di approvazione delle operazioni o la documentazione presentata devono comunque fornire adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo Bancario e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli *standard* o di mercato. La deliberazione deve essere presa dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- fornire preventivamente al Consiglio di Amministrazione competente tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- approvare l'operazione con delibera adeguatamente motivata (è incaricato il Consiglio di Amministrazione competente delle società destinatarie del Regolamento o i soggetti delegati).

3.1.8 Comunicazioni *price sensitive*

Se un'operazione con Soggetti Collegati è soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF, il comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo/CiviBank deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è un Soggetto Collegato e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione indicata nel precedente paragrafo "*Esenzioni e deroghe per alcune categorie di Operazioni con Soggetti Collegati*" del presente regolamento¹⁶;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato Rischi e Sostenibilità.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- fornire le informazioni al fine di comunicare al pubblico le informazioni prescritte per le operazioni con Soggetti Collegati oggetto di informazioni privilegiate (sono incaricate tutte le FOCIP, indicate in copertina);
- mettere a disposizione del pubblico nel sito internet l'informativa di cui al precedente punto (è incaricata la Divisione Communication).

3.2 Politiche interne in materia di controlli sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati

Nello svolgimento di ogni attività Cassa di Risparmio di Bolzano, anche nella sua qualità di Capogruppo, opera per gestire correttamente le situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale, a livello di Gruppo Bancario.

Fra le ipotesi di "*conflitto di interesse*", oltre a quelle definite dalla Legge si intende anche il caso in cui un esponente, un dipendente o un collaboratore sia portatore, in una determinata situazione/operazione, di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti.

Fermo restando quanto ulteriormente prescritto dalla normativa di settore nonché dalla restante regolamentazione del Gruppo Bancario, le situazioni di conflitto d'interesse devono sempre essere individuate e adeguatamente gestite e – ove previsto dalla Legge – adeguatamente manifestate al pubblico allo scopo di evitare pregiudizi per la clientela e per le controparti in generale.

¹⁶ Compresa anche l'esclusione dei compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni del Regolamento "[Processo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione](#)" indicati al paragrafo "Individuazione delle operazioni con soggetti collegati".

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla disciplina di Banca d'Italia.

A tal fine le Politiche sono deliberate dalla Capogruppo e recepite dalle altre banche e Società del Gruppo Bancario.

Elaborazione, approvazione e responsabilità

La Capogruppo definisce, approva e rivede con cadenza almeno triennale le Politiche a livello di Gruppo Bancario.

Le Politiche:

1. individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo Bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possano determinarsi conflitti di interesse;
2. stabiliscono, anche mediante rinvio ad altre fonti aziendali, i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo Bancario, anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati;
3. istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
4. istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle Politiche;
5. gestiscono, in aggiunta ai conflitti di interesse degli esponenti, i conflitti di interesse che possono far riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (e.g. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

3.2.1 Identificazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

Responsabilità

Le principali responsabilità nell’ambito della fase valutativa della propensione al rischio e delle sottofasi descritte nei paragrafi successivi sono rappresentate nella tabella seguente:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Consiglio di Amministrazione - SPK	Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale*
SOTTOFASE		
3.2.1 Identificazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici	R	C

“R” = è responsabile;

“C” = contribuisce/collabora.

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell’ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza.

“*” = È da intendersi riferita a tutti gli Organi, le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

Tenuto conto delle caratteristiche operative e delle strategie del Gruppo Bancario il Consiglio di Amministrazione, su proposta di tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale¹⁷, individua i seguenti settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse (l’elenco è indicativo e non esaustivo):

Operazioni rientranti nell’attività bancaria tipica:

- attività bancaria di raccolta e impiego nonché attività finanziaria (ivi compresa l’attività assicurativa), ai sensi dell’art. 10 del TUB e relativi servizi accessori;
- prestazione di servizi di investimento ai sensi dell’art. 1 comma 5 del TUF e relativi servizi accessori;
- operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà;
- transazioni e contenzioso relativi alle operazioni di cui sopra.

Operazioni non rientranti nell’attività tipica:

- compravendita di beni mobili e fornitura di servizi;
- compravendita di beni immobili;
- compravendita di partecipazioni;
- locazioni di beni immobili;
- omaggistica, liberalità, contributi vari;
- sponsorizzazioni;
- pubblicità;
- contratti di consulenza e prestazioni professionali;
- rapporti di lavoro.

Operazioni straordinarie:

¹⁷ È da intendersi riferita a tutte le unità organizzative e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

- fusioni;
- incorporazioni;
- scissioni;
- operazioni sul capitale.

L'impianto normativo del Gruppo Bancario stabilisce presidi di separatezza organizzativa atti a prevenire le situazioni di conflitto d'interesse nonché regole di comportamento idonee a gestire tali situazioni, trattasi in particolare di regolamenti intesi ad attuare le diverse normative rilevanti, con particolare riguardo alla gestione del credito, delle partecipazioni, alla prestazione dei servizi d'investimento e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse ulteriori concernenti i Soggetti Collegati.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- propone i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- individua/delibera i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse (è incaricato il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo).

3.3 Propensione al rischio

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

Responsabilità

Le principali responsabilità nell'ambito della fase valutativa della propensione al rischio e delle sottofasi descritte nei paragrafi successivi sono rappresentate nella tabella seguente:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale*	Direzione Credit & NPE - SPK	Direzione Risk Management - SPK	Direzione Accounting, Tax & Planning - SPK	Divisione Corporate Governance - SPK	Segreteria Generale e Affari Legali - CVB
SOTTOFASE						
3.3.1 Definizione dei limiti prudenziali	R	C	C			
3.3.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati	R	R		R		
3.3.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali	R	R	R		C	C
3.3.4 Limiti RAF e limiti operativi	C	R	R			

"R" = è responsabile

"C" = contribuisce/collabora

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell'ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza

** = È da intendersi riferita a tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

3.3.1 Definizione di limiti prudenziali

Le attività di rischio del Gruppo Bancario - come definite nel successivo paragrafo "*Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati*" del presente Regolamento - nei confronti dei Soggetti Collegati devono essere contenute entro i limiti quantitativi di seguito indicati, calcolati in rapporto ai fondi propri a livello consolidato.

Ai fini anzidetti i fondi propri sono costituiti dall'aggregato definito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di grandi esposizioni (cosiddetti "*grandi rischi*").

I limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo Bancario verso le diverse categorie di Soggetti Collegati sono i seguenti:

- attività di rischio verso esponenti aziendali e i relativi Soggetti Connessi: 5%;
- attività di rischio verso una Parte Correlata Non Finanziaria e i relativi Soggetti Connessi:
 - 5% per le parti correlate costituite da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - 15% negli altri casi;
- attività di rischio verso un'altra Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi:
 - 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - 10% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - 20% negli altri casi.
- Il limite individuale per Soggetti Collegati è pari al 20%.

Se tra il Gruppo Bancario e una determinata Parte Correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Nel rispetto dei suddetti limiti quantitativi del Gruppo Bancario ciascuna banca appartenente al Gruppo Bancario stesso può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata, entro il limite del 20% dei fondi propri a livello individuale. Per il calcolo del limite individuale tali banche considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo Bancario.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- contenere l'assunzione di attività di rischio verso i Soggetti Collegati entro i pertinenti limiti prudenziali (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- considerare il limite più basso applicabile nel caso di pluralità di rapporti con il medesimo insieme di Soggetti Collegati (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina).

3.3.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso Soggetti Collegati

Le attività di rischio del Gruppo Bancario verso i Soggetti Collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi indicati nel precedente paragrafo "*Definizione dei limiti prudenziali*", sono rappresentate dalle "*esposizioni nette*" come definite dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di grandi esposizioni (cosiddetti "*grandi rischi*"). Esse configurano pertanto l'insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti computate secondo i regolamenti dei processi per la misurazione del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

Non sono incluse nelle attività di rischio:

- le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri;
- le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR¹⁸ sulle grandi esposizioni ("grandi rischi");
- le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario;
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo Bancario hanno un investimento significativo, se la Banca (o il Gruppo Bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca (o il Gruppo Bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR¹⁹.

Alle attività di rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate disposizioni di vigilanza prudenziale sulle grandi esposizioni, i pertinenti fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi²⁰.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- individuare le attività di rischio verso Soggetti Collegati da sottoporre ai prescritti limiti quantitativi (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- verificare le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- applicare i pertinenti fattori di ponderazione (è incaricata la Direzione Accouting, Tax & Planning).

3.3.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali

La Capogruppo/CiviBank assicura il rispetto in via continuativa dei limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo Bancario verso i Soggetti Collegati.

Se per cause indipendenti da volontà o colpa delle società del Gruppo Bancario²¹ uno o più limiti suddetti vengono superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti medesimi nel più breve tempo possibile. A tale fine la Capogruppo/CiviBank predispone, entro 45 giorni dal superamento dei limiti, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale²². Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- verificare e assicurare in via continuativa che le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati siano contenute entro i pertinenti limiti quantitativi (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);

¹⁸ In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

¹⁹ Per la definizione di partecipazione cfr. Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1.

²⁰ Le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

²¹ Ad esempio, nel caso in cui un determinato soggetto ha assunto la qualità di Parte Correlata solo successivamente all'apertura del rapporto con società del Gruppo Bancario.

²² Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione stessa sono sospesi.

- rilevare tempestivamente le eventuali situazioni di superamento dei limiti (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- predisporre un piano di rientro entro 45 giorni dall'eventuale superamento dei limiti (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- trasmettere alla Banca d'Italia il piano di rientro entro 20 giorni dalla sua approvazione (è incaricata la Divisione Corporate Governance di Capogruppo/il Servizio Segreteria Generale e Affari Legali di CiviBank);
- tener conto nel processo ICAAP, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo del Gruppo, delle eventuali eccedenze rispetto ai limiti (è incaricata la Direzione Risk Management);
- valutare nel processo ICAAP, se rilevanti, i rischi legali, reputazionali e di conflitto d'interesse connessi con l'operatività verso i soggetti collegati (è incaricata la Direzione Risk Management).

3.3.4 Limiti RAF e limiti operativi

In aggiunta ai limiti prudenziali richiamati nei paragrafi che precedono, la Direzione Risk Management, in coerenza con i principi del c.d. “*Risk Appetite Framework*” (RAF), cura la misurazione dei vari rischi (inclusi anche quelli di mercato) sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati attraverso la definizione di limiti RAF e di limiti operativi a livello di Gruppo Bancario e a livello individuale come riportato nella tabella sottostante:

Limiti RAF e limiti operativi	Perimetro	Tipo valore	Livello	Periodicità rivelazione	Limite
Limiti RAF assunzione di rischio verso singolo gruppo di soggetti collegati (come definito nel flusso di segnalazione di vigilanza): esposizione ponderata su fondi propri \leq valore soglia definita annualmente nell'ambito dell'aggiornamento RAF.	Tutte le attività di rischio	%	Max	trimestrale	Limite a livello individuale e di Gruppo bancario
Limite operativo assunzione di rischio su fondi propri verso totalità di soggetti collegati che entrano in segnalazione di vigilanza: totale esposizione ponderata su fondi propri \leq valore soglia definita annualmente nell'ambito dell'aggiornamento RAF.	Tutte le attività di rischio	%	Max	trimestrale	Limite a livello individuale
Limite operativo accordato massimo su fondi propri per singolo gruppo di soggetti collegati: accordato \leq valore soglia definita annualmente nell'ambito dell'aggiornamento RAF.	Credito	%	Max	trimestrale	Limite a livello individuale e di Gruppo bancario
Limite operativo accordato massimo su fondi propri verso totalità di soggetti collegati che entrano in segnalazione (esposizione nominale > euro 250.000): totale accordato banca su fondi propri \leq valore soglia definita annualmente nell'ambito dell'aggiornamento RAF.	Credito	%	Max	trimestrale	Limite a livello individuale e di Gruppo bancario
Limite operativo incidenza massima accordato banca su accordato sistema per singolo gruppo di soggetti collegati con esposizione ponderata su fondi propri > 1,25%: incidenza accordato banca vs. accordato sistema \leq valore soglia definita annualmente nell'ambito dell'aggiornamento RAF.	Credito	%	Max	trimestrale	Limite a livello individuale e di Gruppo bancario

La declinazione di tali limiti assicura il presidio del profilo di rischio complessivo, con particolare riferimento all'adeguatezza patrimoniale e alla posizione di liquidità, sia di rischi specifici rilevanti, tra i quali quelli connessi con le concentrazioni verso Soggetti Collegati. Questi ultimi sono gestiti, a livello di Gruppo Bancario, sia con le misure di monitoraggio e contenimento preventivo rispetto all'evoluzione delle attività del Gruppo Bancario, sia con le valutazioni condotte in sede ICAAP. I limiti RAF e i limiti operativi sono rivisti nell'ambito dell'aggiornamento del RAF.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- definizione di limiti RAF e di limiti per la misurazione dei vari rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati (à incaricata la Direzione Risk Management);
- verificare e assicurare che le attività di rischio sia nei confronti di ciascuno dei Soggetti Collegati che nei confronti del singolo Gruppo di Soggetti Collegati siano contenute entro i limiti RAF e i limiti operativi definiti (è incaricata la Direzione Credit & NPE per l'ambito credito e la Direzione Risk Management per gli indicatori di competenza);
- verificare nel continuo il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e controllare la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne (è incaricata la Direzione Risk Management);
- rilevare tempestivamente le eventuali situazioni di superamento dei limiti (sono incaricate la Direzione Credit & NPE per l'ambito credito e la Direzione Risk Management);
- in caso di superamento dei limiti RAF e dei limiti operativi si fa riferimento al processo di escalation definito nel Regolamento "Risk Appetite Framework – RAF" (è incaricata la Direzione Risk Management).

3.4 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

Responsabilità

La seguente tabella rappresenta le principali responsabilità nell'ambito della fase identificativa dei Soggetti Collegati e delle sottofasi descritte nei paragrafi successivi:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	BP Core Banking - SPK	Divisione Corporate Governance - SPK	Direzione Credit & NPE - SPK	Direzione Digital & Innovation
SOTTOFASE				
3.4.1 Identificazione e Censimento Soggetti Collegati	C	C	R	R

"R" = è responsabile

"C" = contribuisce/collabora

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell'ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza.

3.4.1 Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati

La Capogruppo censisce le Parti Correlate e individua i Soggetti Connessi, nei limiti dell'ordinaria diligenza, anche acquisendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della presente disciplina, le società del Gruppo Bancario censiscono come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. La Capogruppo individua e adotta soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere partecipe la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità²³. In tale attività la Divisione Corporate Governance cura i rapporti con gli esponenti aziendali.

²³ Come, ad esempio, quelli rivenienti dall'articolo 137 del TUB sul mendacio e falso interno.

La Capogruppo si avvale anche delle informazioni al proprio interno disponibili, delle informazioni ottenute tramite accesso ai propri *data base* ovvero a qualsiasi documentale idoneo, consultando archivi e banche dati esterne.

I soggetti qualificabili come Soggetti Collegati cooperano con le società del Gruppo Bancario con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Connessi. All'uopo i soggetti fisici qualificati come Parti Correlate devono comunicare alla Capogruppo, entro tre mesi dalla chiusura di ogni semestre, i Soggetti Collegati a loro riferibili attraverso un'apposita dichiarazione sottoscritta e contenente l'impegno di segnalare tempestivamente ogni successiva variazione.

Analogamente gli esponenti aziendali soggetti alla disciplina dell'art. 136 TUB devono comunicare alla Capogruppo la loro posizione di parte rilevante ai sensi di detta normativa citata. All'uopo i soggetti fisici qualificati come soggetti alla disciplina dell'art. 136 TUB devono comunicare alla Capogruppo, entro tre mesi dalla chiusura di ogni semestre, i Soggetti Collegati a loro riferibili attraverso un'apposita dichiarazione sottoscritta e contenente l'impegno di segnalare tempestivamente ogni successiva variazione.

La Capogruppo mette nel continuo a disposizione delle società controllate del Gruppo Bancario tutti i dati e le informazioni necessari per consentire alle predette società di individuare i Soggetti Collegati²⁴. A loro volta le società controllate del Gruppo Bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relative alle loro attività di rischio verso i Soggetti Collegati, per permettere alla Capogruppo medesima di assicurare il costante rispetto dei previsti limiti quantitativi consolidati²⁵.

La Capogruppo si adopera, in ogni caso, affinché il Gruppo Bancario disponga di sistemi informativi in grado di gestire gli *iter* deliberativi delle operazioni e che consentano a essa di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali consolidati. Le soluzioni informatiche adottate dal Gruppo Bancario devono consentire tra l'altro:

- il censimento dei Soggetti Collegati e l'individuazione degli stessi sin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- di fornire a ogni entità del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al Gruppo Bancario stesso;
- di registrare opportunamente le movimentazioni;
- di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio; (
- di disporre di un sistema di *reporting* per l'informativa agli organi di governo (è incaricata la funzione della Capogruppo incaricata a seguire il fenomeno dei gruppi economici).

Il trattamento dei dati rispetta la normativa *privacy ex d.lgs. n. 196/2003* e successive modifiche.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- censire le Parti Correlate e individuare i Soggetti Connessi nonché i soggetti rilevanti per la disciplina dell'art. 136 TUB (è incaricata la Direzione Credit & NPE con il supporto della Divisione Corporate Governance che tiene i rapporti con gli esponenti aziendali);
- istituire e aggiornare il Registro Soggetti Collegati e fornire a ogni entità del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al Gruppo Bancario stesso per garantire la registrazione delle relative movimentazioni e il monitoraggio dell'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio (è incaricata la Direzione Digital & Innovation);
- disporre di un sistema di *reporting* per l'informativa agli organi di governo (è incaricata la Direzione Credit & NPE).

²⁴ I Soggetti Collegati del Gruppo Bancario sono inclusi e ordinati in un apposito archivio informatico gestito dalla Capogruppo, che consente la rilevazione delle posizioni interessate dal presente Regolamento.

²⁵ A tali fini l'apposito archivio informatico sui Soggetti Collegati gestito dalla Capogruppo viene tempestivamente aggiornato e trasmesso alle società controllate del Gruppo Bancario.

3.5 Processi di controllo

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

Responsabilità

Nella tabella seguente sono rappresentate le principali responsabilità nell'ambito della fase di controllo e delle sottofasi descritte nei paragrafi successivi:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale*	Direzione Risk Management - SPK	Direzione Compliance & AML - SPK	Direzione Internal Audit - SPK
SOTTOFASE				
3.5.1 Effettuare i controlli dal primo al terzo livello	R	R	R	R

“R” = è responsabile

“C” = contribuisce/collabora

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell'ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza

“**” = È da intendersi riferita a tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

3.5.1 Processi di controllo

Il Gruppo istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare la correttezza e l'effettiva applicazione delle politiche interne per il tramite delle funzioni aziendali di controllo.

Di seguito si riportano le attività da svolgere:

- assicurare la corretta e tempestiva applicazione delle procedure operative attivando i controlli di primo livello previsti dal presente Regolamento. In particolare, nella gestione delle proprie attività, verificare tempestivamente e in via preliminare se l'operazione di cui cura l'istruttoria sia qualificabile come operazione con uno dei soggetti elencati nel registro dei Soggetti Collegati e, ove si tratti di operazioni rilevanti, attivarsi affinché la stessa venga approvata nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento (sono incaricate tutte le unità organizzative e/o Funzioni di tutte le Società di Direzione Generale destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e dei sistemi interni adottati dalla Banca; fornire consulenza e assistenza agli organi sociali e alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina dei Soggetti Collegati e nell'ambito della relazione periodica sull'adeguatezza della gestione del rischio di non conformità riferire agli organi sociali sull'attività svolta con indicazione delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze (è incaricata la Funzione di Compliance);
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente Regolamento (è incaricata la Funzione di Risk Management);
- verificare l'osservanza delle politiche interne in materia di controlli; segnalare tempestivamente eventuali anomalie ai rispettivi Amministratori Delegati/Direttori Generali, ai Collegi Sindacali e agli organi di vertice; fornire con periodicità almeno annuale al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato

Rischi e Sostenibilità informazioni circa l'esposizione complessiva delle singole società del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati o da altri conflitti di interesse, suggerendo, se necessario, la revisione delle Politiche e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi (è incaricata la Funzione di Internal Audit);

- svolgere un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività medesima con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo Bancario (è incaricato il Comitato Rischi e Sostenibilità).

3.6 Gestione dei conflitti di interesse

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

Responsabilità

Le principali responsabilità nell'ambito della fase di gestione dei conflitti di interesse e delle sottofasi descritte nei paragrafi successivi sono rappresentate nella tabella seguente:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tutto il personale*
SOTTOFASE	
3.6.1 Gestione dei conflitti di interesse	R

“R” = è responsabile

“C” = contribuisce/collabora

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell'ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza

“**” = È da intendersi tutto il personale di tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

3.6.1 Gestione dei conflitti di interesse

In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (e.g. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Per contrastare i conflitti d'interesse succitati la Banca prevede, per tutti i dipendenti ai quali vengano affidate delle subdeleghe in materia di credito *“l'impossibilità di concedere fidi al delegato stesso, al coniuge o al convivente, parenti o affini sino al quarto grado ai sensi anche della normativa antiriciclaggio, market abuse, ecc. Nel caso di organo deliberante collegiale, in presenza di un conflitto di interesse il singolo esponente deve dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre è prevista l'impossibilità di eseguire, per quei dipendenti che assumono cariche in società controllate/partecipate dalla Banca, attività deliberativa (anche espressione di pareri) per dette società, onde evitare potenziali conflitti d'interesse”* (cfr. Regolamento Amministratore Delegato e Direttore Generale – allegato 9 – sub-deleghe in materia di credito).

Inoltre, il Codice Etico prevede per tutti i dipendenti che nel caso di *“potenziali interferenze con interessi personali, ogni soggetto è chiamato a svolgere il proprio lavoro nell'interesse dei clienti, del Gruppo e della collettività. In tal senso, tutti i collaboratori devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che*

possa contrapporre un interesse personale a quello aziendale, nonché interferire e/o stralciare la capacità di assumere in modo imparziale e obiettivo decisioni nell'interesse del Gruppo”.

Di seguito si riporta un breve riepilogo delle principali attività da svolgere:

- astenersi da attività che generano conflitti di interesse (sono incaricati tutti i dipendenti di tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina);
- svolgere il proprio lavoro nell'interesse dei clienti, del Gruppo Bancario e della collettività (sono incaricati tutti i dipendenti di tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina).

3.7 Flussi informativi

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

Responsabilità

Le principali responsabilità nell'ambito della fase di gestione dei flussi informativi e delle sottofasi descritte nei paragrafi successivi sono rappresentate nella tabella seguente:

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tutte le Direzioni, Divisioni, Servizi e Unità della Direzione Generale†	Direzione Accounting, Tax & Planning – SPK	Direzione Amm. ne e Bilancio - CVB
SOTTOFASE			
3.7.1 Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati	R		
3.7.2 Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati	R		
3.7.3 Segnalazioni di Vigilanza		R	R

“R” = è responsabile

“C” = contribuisce/collabora

In presenza di più responsabilità (R) nella stessa sottofase, tale responsabilità è da intendere nell'ambito del proprio perimetro/segmento/ambito di competenza

“**” = È da intendersi riferita a tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina.

3.7.1 Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati

La Capogruppo/CiviBank, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio dei flussi informativi nel periodo di riferimento di seguito indicato:

- su base trimestrale: di tutte le Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza concluse (incluso anche l'attuazione delle delibere-quadro con Soggetti Collegati);
- su base annuale: di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati, escluse le Operazioni di Importo Esiguo e le operazioni non classificabili quali Operazioni di Maggiore Rilevanza che, congiuntamente, siano: i) infragruppo; ii) ordinarie; iii) concluse a condizioni di mercato.

3.7.2 Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi e Sostenibilità della Capogruppo è garantita un'informativa, su base trimestrale, recante i seguenti dati:

- a) l'esposizione consolidata²⁶ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati ²⁷;
- b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati;
- c) l'esposizione individuale²⁸ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati;
- d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.

Ai Consigli di Amministrazione, ai Collegi Sindacali, al Comitato Rischi e Sostenibilità è garantita un'informativa su base trimestrale, recante i dati relativi all'esposizione individuale riconducibile ai singoli Soggetti Collegati.

Segnatamente allo stato di attuazione degli eventuali piani di rientro approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, a fronte di eventuali casi di superamento dei limiti prudenziali e operativi, al Consiglio di Amministrazione di CiviBank è garantita dalle strutture competenti di Capogruppo, un'informativa su base trimestrale in merito allo stato di attuazione dei suddetti piani di rientro.

3.7.3 Segnalazioni di Vigilanza

La Capogruppo/CiviBank, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 286/2013 e successivi aggiornamenti.

Di seguito sono riportate le attività da svolgere:

²⁶ Esposizione calcolata sui fondi propri consolidati.

²⁷ Suddivisi per macro tipologia: esponenti aziendali; soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole.

²⁸ Esposizione calcolata – sui fondi propri individuali.

Mittente	Destinatari	Descrizione Flusso	Frequenza
Flussi informativi relativi ad operazioni concluse con Soggetti Collegati			
Tutte le Unità organizzative (è da intendersi riferita a tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina)	Consiglio di Amministrazione* Amministratore Delegato** Collegio Sindacale* Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ove previsto)* *della Capogruppo e di CiviBank ** Direttore Generale (in caso di CiviBank).	Informativa relativa alle operazioni concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati (includendo anche l'attuazione delle delibere-quadro)	Su base trimestrale
Responsabili delle singole Direzioni e delle unità organizzative in <i>staff</i> all'Amministratore Delegato/Direttore Generale della Capogruppo, delle Società controllate e delle Società Sottoposte a Influenza Notevole	Consiglio di Amministrazione* Comitato Rischi e Sostenibilità* *della Capogruppo e di CiviBank	Informativa relativa a operazioni concluse ordinarie e con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole	annualmente
Divisione Corporate Governance/Servizio Segreteria Generale e Affari Legali	Pubblico	Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUF	Al verificarsi dell'evento
Direzione Accounting, Tax & Planning	Pubblico	Informativa al pubblico	Annuale nell'ambito del Bilancio d'Esercizio
Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati			
Tutte le Unità organizzative (è da intendersi riferita a tutte le unità Organizzativa e/o Funzioni di Direzione Generale di tutte le Società destinatarie del Regolamento, indicate in copertina)	Consiglio di Amministrazione* Amministratore Delegato** Collegio Sindacale* *della Capogruppo e di CiviBank (per quest'ultima l'informativa è limitata alle lettere c e d) ** Direttore Generale (in caso di CiviBank)	Informativa relativa a: a) l'esposizione consolidata riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati; c) l'esposizione individuale riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.	Su base trimestrale
Segnalazioni di Vigilanza			
Direzione Accounting, Tax & Planning - SPK/Direzione Amm.ne e Bilancio – CVB* *CVB fa la segnalazione soltanto individuale, mentre le segnalazioni su base consolidata sono in carico a SPK	Banca d'Italia	Informativa relativa ad operazioni di maggiore rilevanza.	Su base trimestrale
Direzione Accounting, Tax & Planning SPK/Direzione Amm.ne e Bilancio – CVB* *CVB fa la segnalazione soltanto individuale, mentre le segnalazioni su base consolidata sono in carico a SPK	Banca d'Italia	Informativa relativa ad operazioni con soggetti collegati (escluse le operazioni di importo esiguo e non classificabili di maggiore rilevanza, contestualmente, infragruppo, ordinarie e concluse a condizioni di mercato ovvero <i>standard</i>).	Su base annuale
Direzione Accounting, Tax & Planning – SPK/Direzione Amm.ne e Bilancio – CVB* *CVB fa la segnalazione soltanto individuale, mentre le segnalazioni su base consolidata sono in carico a SPK	Banca d'Italia	Flussi recanti le esposizioni complessive in essere verso Soggetti Collegati alla data di riferimento, che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) euro 250.000; ii) il 2% dei fondi propri individuali.	Su base trimestrale

4. Glossario

Termine	Definizione
Banca o Capogruppo	Indica la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario.
Comitato Rischi e Sostenibilità ²⁹	Indica il comitato che svolge anche le funzioni del Comitato Amministratori Indipendenti di cui alla Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, capitolo 11. Ogni qualvolta nel presente Regolamento viene nominato il Comitato Rischi e Sostenibilità, la Capogruppo e CiviBank fanno sempre riferimento al proprio Comitato Rischi e Sostenibilità.
Controllo	Indica ai sensi dell'articolo 23 del TUB, le situazioni previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2 c.c. (disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, disponibilità di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali), dal potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o clausole statutarie, dalle situazioni di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su una attività economica ³⁰ . Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
FOCIP	Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate come definite dal Regolamento di Gruppo Market Abuse.
Gruppo Bancario	Indica il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano costituito dalla Cassa di Risparmio di Bolzano e dalle società controllate del Gruppo Bancario.
Influenza notevole	Indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa senza averne il controllo. Tale influenza si presume nel caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata oppure pari o superiore al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Per possessi inferiori alle predette soglie occorre condurre specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere delle seguenti situazioni e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

²⁹ Il "Comitato Rischi e Sostenibilità" è lo specifico Comitato costituito da componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ovvero CiviBank secondo quanto previsto dal suo statuto e dal relativo regolamento. I componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sono quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal DM 169 d.d. 23/11/2020 e che non hanno interessi - ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile - né sono controparti o Soggetti Collegati alle controparti in una determinata operazione con il Gruppo Bancario.

³⁰ Nelle situazioni di controllo congiunto si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica di un'impresa, quali ad esempio la possibilità di impedire l'adozione di tali decisioni attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei "quorum" richiesti per l'assunzione delle decisioni degli organi societari;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione di un'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Termine	Definizione
	<ul style="list-style-type: none"> • rappresentanza nell'organo con funzione di gestione o in quello di supervisione strategica della società partecipata³¹; • partecipazione alle decisioni di natura strategica della società partecipata, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea dei soci in materia di bilancio, di destinazione degli utili, di distribuzione delle riserve, senza che ciò configuri una situazione di controllo congiunto³²; • esistenza tra il Gruppo Bancario e la società partecipata di Operazioni di Maggiore Rilevanza o di scambio di personale manageriale oppure di fornitura di informazioni tecniche essenziali. <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano sottoposte indirettamente all'influenza notevole le società e le imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
Intermediario vigilato del Gruppo Bancario	Indica le società del Gruppo Bancario con un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2% rispetto all'ammontare dei fondi propri a livello consolidato del Gruppo Bancario e che siano imprese di investimento, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o istituti di pagamento.
Parte Correlata	<p>Indica uno dei soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo Bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli Esponenti aziendali, ossia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato³³; • il partecipante, ossia il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB); • il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo Bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; • una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una banca o un intermediario vigilato del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole³⁴.
Parte Correlata Non Finanziaria	Indica una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o per il tramite di società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nel Regolamento " <i>Processo delle partecipazioni</i> ". Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle

³¹ Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere un componente dell'organo di gestione o di supervisione strategica in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

³² Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società partecipata è frazionato fra più soci (non legati tra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle soglie di presunzione dell'influenza notevole, può risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie indicate.

³³ La categoria degli Esponenti aziendali comprende i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi e supplenti, il Direttore Generale e i soggetti che esercitano funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.

³⁴ Compresa le società veicolo ("special purpose entity" - SPE) ossia le società costituite per svolgere una funzione circoscritta e ben determinata (quale, ad esempio, la cartolarizzazione di attività finanziarie).

Termine	Definizione
	complessive attività ³⁵ . La nozione include anche le Parti Correlate di cui ai precedenti punti che siano società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie secondo il predetto regolamento.
Società controllate dal Gruppo Bancario	Indica le società del Gruppo Bancario diverse da Cassa di Risparmio di Bolzano e da questa controllate direttamente o indirettamente.
Soggetti Collegati	Indica l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi con la stessa. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti al Gruppo Bancario nonché le società controllate dallo stesso Gruppo fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinati dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario.
Soggetti Connessi	<p>Indica uno o più dei soggetti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata; • i soggetti che controllano una Parte Correlata di cui ai precedenti punti; • i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata; • gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese da loro controllate, intendendosi per tali i parenti fino al secondo grado³⁶ e il coniuge o il convivente "<i>more uxorio</i>" di una Parte Correlata nonché i figli di quest'ultimo. Inoltre, per quanto non si tratti di Soggetti Collegati, si annovera tra gli stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado. Rientrano tra gli stretti familiari anche le persone a carico di una Parte Correlata nonché le persone a carico del coniuge o del convivente.

³⁵ A tali fini occorre fare riferimento, per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni, per le imprese di assicurazione al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10, per le imprese industriali al fatturato totale moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo bilancio o, se più recenti, quelli della relazione semestrale (analizzando i dati di conto economico).

³⁶ Nel caso di Soggetti Collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato del Gruppo Bancario estero facenti parte del Gruppo Bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Capogruppo può escludere dalla nozione di "*stretti familiari*" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.